

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E
OPERE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
(ai sensi dell'art. 36, comma 8, del Dlgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 Maggio 2022**

INDICE:

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 Forme contrattuali
- Art. 4 Principi generali
- Art. 5 Determina a contrarre
- Art. 6 Responsabile unico del procedimento
- Art. 7 Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 8 Procedura aperta e ristretta
- Art. 9 Procedura negoziata senza pubblicazione di bando
- Art. 10 Procedure telematiche
- Art. 11 Limiti di importo
- Art. 12 Affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00
- Art. 13 Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria
- Art. 14 Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00
- Art. 15 Affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria
- Art. 16 Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Art. 17 Deroghe
- Art. 18 Valore stimato e divieto di frazionamento appalto
- Art. 19 Principi generali per la selezione degli operatori economici
- Art. 20 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- Art. 21 Commissione di gara e commissione giudicatrice
- Art. 22 Offerte anormalmente basse
- Art. 23 Fissazione di termini
- Art. 24 Albo fornitori
- Art. 25 Documentazione di gara. Adempimenti successivi all'aggiudicazione
- Art. 26 Consegna delle prestazioni
- Art. 27 Garanzie degli operatori economici
- Art. 28 Pagamenti e anticipazioni del corrispettivo
- Art. 29 Penalità
- Art. 30 Modifiche e varianti ai contratti
- Art. 31 Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe
- Art. 32 Subappalto
- Art. 33 Cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 34 Verifica di conformità dell'appalto
- Art. 35 Recesso unilaterale e risoluzione del contratto
- Art. 36 Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso
- Art. 37 Spese minute ed urgenti di modico valore
- Art. 38 Validità ed efficacia del Regolamento
- Art. 39 Rinvio
- Art. 40 Entrata in vigore – Norma transitoria

PREMESSE

Astea SpA - nel prosieguo denominata anche 'Società' - società a capitale a maggioranza pubblico, che opera quale gestore unico dei servizi pubblici industriali nell'ambito territoriale delle province di Ancona e Macerata, si configura come società operante prevalentemente nei settori speciali, di cui agli artt. 115 e segg. d.lgs. 50/2016 e s.m.i., recante 'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture', nel prosieguo denominato anche 'Codice'.

In tale veste, ai sensi dell'art. 36, comma 8, del citato d.lgs. 50/16, adotta, in conformità ai principi comunitari dettati dal Trattato UE posti a tutela della concorrenza, il presente Regolamento interno al fine di disciplinare i contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 117 del Codice, nonché per disciplinare i contratti da settore ordinario di interesse specifico delle società del Gruppo.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori, nonché gli incarichi di progettazione, di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, tutela dell'ambiente e del lavoro.

2. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dagli artt. 29 e 76 del Codice.

3. Per tutti gli affidamenti di lavori e servizi di qualsiasi importo (escluse le mere forniture di beni, i servizi di natura intellettuale e gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00), la Società prevede nel bando di gara o nella lettera di invito o nella richiesta di preventivo, l'importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed il costo della manodopera determinato sulla base del CCNL applicabile alla singola fattispecie.

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del d.lgs 50/2016, come individuate dai Regolamenti CE vigenti, affidati da Astea SpA e necessari per l'attuazione delle attività istituzionali.

2. Il presente Regolamento non si applica:

- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o "estranei", affidati dalla Società sulla base delle norme di diritto privato, garantendo in ogni caso il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

3. Qualora nel corso di validità del Regolamento le disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali, che disciplinano i procedimenti amministrativi oggetto del presente Regolamento, subiscano modifiche e/o integrazioni, anche le disposizioni del presente Regolamento, eventualmente divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o

nazionali e/o regionali sopravvenute.

4. Il presente Regolamento è integrato da altre disposizioni organizzative e da regolamenti interni, relativi a materie specifiche previste da normative statali, regionali e provinciali, nonché dai protocolli operativi aziendali.

Art. 3 - Forme contrattuali

1. Salvo il caso in cui la legge prescriba l'atto pubblico, i contratti sono stipulati, di norma, mediante scrittura privata, da redigersi secondo modalità elettroniche, secondo le norme vigenti.

2. L'atto o contratto deve essere sottoscritto dalle parti con firma digitale o elettronica qualificata; nel caso di sottoscrizione a distanza, il documento predisposto dalla Società deve essere inviato a mezzo PEC (o tramite semplice mail se concordato tra le parti) alla parte contrattuale, che deve apporvi la firma digitale (elettronica), dandone immediatamente avviso scritto alla Società, e da tale comunicazione decorrono gli effetti giuridici dell'atto.

3. Per i contratti di importo pari o inferiore a € 40.000,00 la stipula avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio in un apposito scambio di lettere, o mail o tramite PEC.

4. La forma dei contratti è stabilita nella determina a contrarre e/o nella Richiesta di Approvvigionamento.

5. La stipula del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, salvo che il bando, avviso o invito ad offrire non prevedano un termine maggiore e salvo diverso accordo con l'aggiudicatario. Decorso 60 giorni, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Società, sciogliersi da ogni vincolo. All'aggiudicatario, in tal caso, non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese sostenute in caso di consegna in via d'urgenza o per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi eseguiti sotto le riserve di legge, prima della stipula del contratto.

6. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo ricorrano giustificati motivi di interesse della Società, attestati dal Responsabile dell'area/servizio aziendale. Il suddetto termine non viene osservato nel caso di utilizzo del mercato elettronico o nel caso della procedura negoziata fino all'importo di € 150.000,00 per i lavori, e fino alla soglia comunitaria per le forniture e i servizi (€ 431.000,00).

7. Il contratto è sottoscritto dal Direttore generale o dai Responsabili di area/servizio, nel limite delle deleghe ricevute e/o dell'autonomo limite di spesa previsto.

8. Di norma, le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e trascrizione dei contratti sono a carico dell'operatore economico affidatario delle prestazioni e sono stimate dalla Società nel bando di gara o nella lettera di invito.

9. A pena di nullità, i contratti stipulati dalla Società, ai sensi del presente Regolamento, non possono essere ceduti dall'operatore economico affidatario a soggetti terzi, salve le deroghe specifiche ammesse dal Codice.

Art. 4 Principi generali

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure di cui al presente Regolamento, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, rotazione, correttezza, proporzionalità, imparzialità, pubblicità, economicità ed efficacia, tutela dell'ambiente e del lavoro ed efficienza energetica, nonché del principio di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice.

Art. 5

Determina a contrarre

1. La determina a contrarre è l'atto con cui la Società espone le ragioni che giustificano la conclusione di un contratto e che la inducono ad adottare una determinata modalità per individuare il contraente.
2. La determina a contrarre forma la volontà contrattuale della Società, ma non produce effetti giuridici verso terzi, se non quando detta volontà venga manifestata all'esterno con l'osservanza delle forme di legge e di quanto previsto dal presente Regolamento.
3. La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre che contiene, almeno, i seguenti elementi:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) l'ammontare del corrispettivo o della spesa prevista per l'esecuzione del contratto;
 - d) le modalità di scelta del contraente.
4. La determina a contrarre è adottata dal soggetto competente secondo le disposizioni dello Statuto della Società.
5. Nel caso di approvvigionamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila) non è necessaria la determina a contrarre, ma è sufficiente un atto scritto (Richiesta di Approvvigionamento) emanato dal Responsabile dell'area/servizio aziendale interessata/o con l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento, del fornitore, dell'importo, delle ragioni della scelta effettuata, del possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Art. 6 - Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni singola procedura di affidamento è nominato un Responsabile del procedimento (di seguito RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
2. Secondo l'organigramma della Società, il RUP coincide di norma con il Responsabile di area/servizio, salva diversa indicazione del Direttore Generale, in conformità alle disposizioni statutarie.
3. Nell'avviso di gara e/o nell'invito a formulare offerta in gara viene indicato il nominativo del RUP, che è l'unico referente all'esterno della Società.
4. **Per gli affidamenti di lavori e per gli affidamenti di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura**, il RUP è comunque un dipendente tecnico della Società, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale.
5. **Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00** il RUP è in possesso almeno di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno tre anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori.
In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a un dirigente o dipendente amministrativo. In tale evenienza, è valutata l'opportunità, in rapporto all'oggetto dell'appalto, di costituire una struttura di supporto al RUP.
6. **Per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00**, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:
 - diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado (diploma di perito industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli equipollenti) e di anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;
 - laurea triennale nelle materie oggetto dell'intervento da affidare (ingegneria, architettura, scienze e tecnologie agrarie, forestali, ambientali e geologiche o equipollenti), abilitazione

all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materie suindicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno biennale nelle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

7. Per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, il RUP deve essere in possesso, alternativamente:

- laurea triennale nelle materia sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'affidamento di appalti e concessioni di lavori;

- laurea quinquennale nelle materia sopra indicate, abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

In ogni caso, possono svolgere le funzioni di RUP i tecnici in possesso di diploma e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 (quindici) anni nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori.

8. Per gli affidamenti di servizi e forniture il RUP è un dipendente in possesso di adeguata esperienza professionale, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, soggetta a costante aggiornamento, alternativamente:

- alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni nell'ambito tecnico/amministrativo;

- nell'esercizio di un'attività di lavori autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese.

9. Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria il RUP è in possesso, alternativamente, di:

- un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell'ambito dell'attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti di servizi e forniture;

- laurea triennale ed esperienza almeno triennale nell'ambito delle attività su indicate;

- laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell'ambito delle attività su indicate.

10. Indipendentemente dal valore degli affidamenti, il RUP accerta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., nello svolgimento delle procedure, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire parità di trattamento nei confronti dei potenziali affidatari delle prestazioni.

11. Il RUP svolge i compiti ad esso attribuiti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

12. Nel caso in cui l'organico della Società presenti temporanee e accertate carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del R.U.P., i compiti di supporto all'attività del Responsabile del procedimento, comunque individuato all'interno della Società, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento, a soggetti idonei aventi i necessari requisiti di qualificazione e in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

13. La carenza in organico, di cui al precedente comma 13, è attestata dal Direttore Generale.

14. Il ruolo di RUP non è di norma incompatibile con le funzioni di Presidente della commissione di gara o di membro della commissione giudicatrice, salva diversa indicazione del Direttore Generale, con riferimento alla singola procedura.

15. Al RUP è riservata la valutazione della presunta anomalia delle offerte e, nelle gare con il criterio dell'O.E.V., può avvalersi, se ritenuto opportuno, del supporto della commissione giudicatrice.

16. I casi di possibile coincidenza delle funzioni di RUP e Direttore dei lavori e/o Direttore dell'esecuzione del contratto sono stabiliti dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi. Di

norma, le funzioni possono coincidere per i lavori di importo non superiore a € 1.500.000,00 e per i servizi e le forniture di importo non superiore a € 500.000,00.

17. Lo svolgimento delle attività di verifica dei progetti è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo.

Art. 7 - Direttore dei lavori e Direttore dell'esecuzione del contratto

1. L'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento è soggetta alla vigilanza del Direttore Generale e/o per esso del RUP, che adotta tutti gli atti ad esso demandati dalla legge e dal presente Regolamento.

2. Per l'esecuzione dei contratti di lavori è prevista, di norma, la nomina di un Direttore dei lavori, su proposta del RUP, individuato tra soggetti in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in rapporto all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

3. In relazione alla complessità dell'intervento, può essere istituito un Ufficio di Direzione lavori; in tal caso, il Direttore dei lavori è coadiuvato da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere. Qualora il Direttore dei lavori non possieda i requisiti di qualificazione per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, la Società affida l'incarico ad altro dipendente in organico in possesso di detti requisiti.

4. Ferme restando le previsioni di cui al comma 17 dell'art. 5 del presente Regolamento, per i contratti di servizi e forniture, l'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Qualora la Società ritenga opportuno distinguere i ruoli, la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto avviene su proposta del RUP tra i dipendenti in organico in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto del principio di rotazione negli incarichi.

5. Per servizi e forniture particolarmente complesse, il RUP stabilisce i casi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto è assistito da uno o più assistenti, ai quali affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del Direttore, che rimane in ogni caso responsabile del corretto adempimento delle prestazioni.

6. Qualora gli incarichi di Direzione dei lavori o di Direzione dell'esecuzione del contratto, di cui al presente articolo, vengano conferiti all'esterno della Società, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del presente Regolamento.

7. Le modalità di svolgimento delle funzioni attribuite al Direttore dei lavori e al Direttore dell'esecuzione del contratto sono indicate dal Codice e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 8 - Procedura aperta e ristretta

1. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura aperta:

a) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nel bando o nell'avviso di gara possono presentare offerta entro il termine ivi indicato.

2. In caso di procedura aperta, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 (quindici) giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla G.U.R.I.. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, può essere fissato un termine comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, ovvero nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il termine per la

ricezione delle offerte è di almeno 20 (venti) giorni.

3. Salvo quanto previsto dal Codice e dal presente Regolamento, la Società si avvale della procedura ristretta:

a) quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;

b) in ogni altro caso si ritenga tale procedura maggiormente vantaggiosa, ovvero utile, in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

4. In caso di procedura ristretta, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Il termine di ricezione delle offerte degli operatori economici invitati è di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione della lettera di invito. Nei casi di urgenza, debitamente motivati, i termini di cui sopra sono fissati, rispettivamente, in 15 (quindici) e 10 (dieci) giorni.

5. La scelta degli operatori economici invitati alla gara è effettuata mediante preselezione tra coloro che hanno fatto pervenire le dichiarazioni e i documenti prescritti dal bando o avviso di gara, pubblicato nelle forme di legge. L'elenco degli operatori da invitare e di quelli esclusi, nonché la lettera d'invito a presentare offerta, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale. E' fatto divieto di rendere noto l'elenco delle imprese invitate, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

6. L'esclusione dalla gara degli operatori economici che abbiano richiesto di partecipare deve essere motivata, in modo adeguato, nella determinazione dirigenziale; il provvedimento di esclusione e le relative motivazioni sono comunicati all'operatore economico interessato, nel rispetto delle modalità indicate dal Codice.

Art. 9 - Procedura negoziata senza pubblicazione di bando

1. La procedura negoziata è la procedura in cui la Società consulta gli operatori economici da essa selezionati e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto, dando conto con adeguata motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.

2. La procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, è consentita nei casi specificamente indicati dal Codice e dagli articoli da 13 e 16 del presente Regolamento.

3. E' altresì consentito l'affidamento mediante procedura negoziata per la locazione, a titolo passivo, di beni mobili o di beni immobili registrati.

4. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 10 - Procedure telematiche

1. Astea SpA espleta le procedure di scelta del contraente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

2. Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale della Società. La partecipazione alle procedure on line non prevede alcun onere a carico dei concorrenti.

3. La documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., in conformità alle indicazioni fornite nella documentazione di gara.

4. La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte della commissione di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non contengano una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e, pertanto, non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo in ogni caso il procedimento di soccorso istruttorio, previsto e disciplinato dal Codice.

Art. 11- Limiti di importo

1. Le procedure per l'affidamento di forniture di beni, servizi e lavori, di cui al presente Regolamento, sono ammesse per importi inferiori alle soglie comunitarie, soggette ad aggiornamento, attualmente fissate in:

- a) € **5.382.000,00** per gli appalti di lavori;
- b) € **215.000,00** per gli appalti di forniture e servizi da settore ordinario;
- c) € **431.000,00** per gli appalti di forniture e di servizi da settore speciale;
- d) € **1.000.000,00** per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice. Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali.

2. Le procedure di importo pari o superiore ai limiti di cui al precedente comma 1 sono espletate applicando le procedure previste dal Codice. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

3. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, l'importo a base d'asta è stimato sulla base dell'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

4. Per gli accordi quadro, il valore da prendere a riferimento è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti applicativi previsti nel periodo di durata dell'accordo quadro.

5. Indipendentemente dal valore del contratto, la liquidazione in favore del contraente è subordinata:

- a) alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione, anche nel corso dell'esecuzione;
- b) all'accertamento della insussistenza delle condizioni per l'applicazione di penali, in conseguenza di eventuali inadempienze contrattuali;
- c) alla verifica della insussistenza di irregolarità nei versamenti contributivi e fiscali, ed eventualmente anche in relazione ai versamenti retributivi nei riguardi delle maestranze e del personale impiegati nelle prestazioni.

6. Nel caso la Società accerti la sussistenza di ragioni di credito nei riguardi del contraente, si procede a compensazione con i crediti spettanti al medesimo e derivanti dall'esecuzione delle prestazioni.

Art. 12

Affidamento diretto di forniture e di servizi di importo inferiore a € 139.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00

1. La procedura per l'affidamento diretto di forniture e servizi di importo inferiore a € **139.000,00** e di lavori di importo inferiore a € **150.000,00** avviene anche senza la consultazione di una pluralità di operatori economici e prende avvio, di norma, con la determina a contrarre, di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2. Qualora si proceda alla richiesta di preventivi da parte di una pluralità di operatori economici, la Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al fine di consentire l'accesso alle commesse a tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi solo con alcuni operatori. Pertanto, la richiesta di preventivo d'offerta all'affidatario uscente ha carattere eccezionale e va adeguatamente motivata, avuto riguardo alla particolare struttura del mercato, all'affidabilità dell'operatore economico, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ed alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento.

3. Una volta acquisiti i preventivi, il RUP dispone l'affidamento in favore del fornitore prescelto, senza necessità di adeguata motivazione in merito alla scelta effettuata (es. congruità del prezzo

rispetto alla prestazione, eventuali caratteristiche migliorative dell'offerta, rispetto del principio di rotazione). In ogni caso provvede alla pubblicazione sul sito aziendale dell'esito dell'affidamento diretto.

4. E' consentito procedere a consultazioni preliminari del mercato, al fine di acquisire informazioni dagli operatori economici circa le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche usualmente praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Società.

5. E' altresì consentito promuovere indagini di mercato preordinate a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali concorrenti interessati alla selezione. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sulla successiva selezione. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.

6. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più opportune e convenienti dalla Società, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione di cataloghi del mercato elettronico. A seguito della determina a contrarre, l'Ufficio gare esegue l'indagine di mercato mediante la pubblicazione di uno "Avviso di manifestazione di interesse", ai fini dell'eventuale acquisizione di preventivi d'offerta da parte di potenziali fornitori, ove esistenti.

7. L'Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e, qualora l'importo dell'affidamento posto a base d'asta sia pari o superiore a € **139.000,00**. La durata della pubblicazione è stabilita per un periodo minimo di 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza.

8. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della manifestazione di interesse, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare i preventivi. La Società ha facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare, mediante sorteggio pubblico oppure di individuare gli operatori direttamente mediante l'Albo fornitori di cui al successivo articolo 23.

9. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo, salva l'ipotesi di affidamento urgente o di Ordine Diretto di Acquisto, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

10. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al presente articolo.

Art. 13

Affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore a € 139.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria

1. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a € **139.000,00** e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.

2. Astea SpA garantisce la pubblicazione nel sito aziendale di un avviso sull'indizione della procedura e sul risultato della stessa, con l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 14

Affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e fino a € 1.000.000,00

1. I lavori di importo superiore a € **150.000,00** e fino a € **1.000.000,00** sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.
2. Astea SpA garantisce la pubblicazione nel sito aziendale di un avviso sull'indizione della procedura e sul risultato della stessa, con l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 15

Affidamento di lavori di importo superiore a € 1.000.000,00 e fino alla soglia comunitaria

1. I lavori di importo pari o superiore a € **1.000.000,00** e fino alla soglia comunitaria sono affidati mediante procedura negoziata, con invito rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.
2. Astea SpA garantisce la pubblicazione nel sito aziendale di un avviso sull'indizione della procedura e sul risultato della stessa, con l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 16

Affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Le prestazioni relative alla progettazione di lavori, alla direzione dei lavori, alla Direzione dell'esecuzione del contratto, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed alle prestazioni di collaudo sono espletate dai dipendenti in organico, in possesso di idonei requisiti di professionalità. In caso di carenza in organico di personale qualificato, ovvero di difficoltà a svolgere le funzioni proprie, ovvero in caso di necessità di predisporre progetti che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in ogni altra situazione equiparabile alle precedenti, casi che devono essere accertati e certificati dal Direttore Generale o, per delega, dal RUP, la Società può affidare gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, secondo le procedure previste dal presente articolo.
2. Per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione del contratto, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché per gli incarichi che la Società ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP, **di importo inferiore a € 40.000,00** è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP, tenendo conto dell'esperienza e delle attitudini professionali del soggetto individuato per lo svolgimento dell'incarico. L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, efficienza, economicità e rotazione.
3. Gli incarichi di servizi di cui al precedente comma 2 di importo pari o superiore € **40.000,00** e inferiore a € **139.000,00** sono affidati, a cura del RUP, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, previa acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi d'offerta da parte di operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite l'Albo fornitori aziendali, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi del comma 2 del precedente art. 9 del presente Regolamento.
4. L'affidamento degli incarichi avviene, in ogni caso, mediante sottoscrizione di specifico disciplinare, recante le reciproche obbligazioni delle parti.
5. Astea SpA garantisce la pubblicazione nel sito aziendale di un avviso sull'indizione della

procedura e sul risultato della stessa, con l'indicazione dei soggetti invitati.

Art. 17 – Deroghe

1. E' consentito derogare ai numeri minimi di imprese da invitare ed anche ricorrere all'affidamento diretto in tutte le ipotesi in cui vi siano oggettive ragioni di necessità ed urgenza, quali a titolo esemplificativo:

- urgente necessità di procedere al ripristino di opere o impianti già funzionanti, danneggiati e resi inservibili da eventi calamitosi o similari o comunque da qualsiasi causa improvvisa, al fine di evitare che il protrarsi del tempo possa aggravare l'entità dei danni e/o causare situazioni di disservizio o di problemi di igiene pubblica con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- esigenza di provvedere immediatamente per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza ed ambientale;
- lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure ordinarie;
- necessità di portare a termine lavori in danno dell'appaltatore, a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore medesimo, o con riferimento a lavori rimasti incompiuti a seguito di dichiarazione di fallimento o cessazione di attività dell'appaltatore;
- obbligo di dare esecuzione a ordini, prescrizioni e imposizioni derivanti da Enti Pubblici e/o Autorità, nei termini assegnati dai medesimi, anche con riferimento ai servizi pubblici erogati dalla Società;
- in ogni altro caso in cui sia necessario intervenire al fine di prevenire il verificarsi di situazioni di pericolo a persone, animali o cose, o di danno alla salute pubblica e/o alla pubblica incolumità;
- prestazioni periodiche di lavori a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle procedure per la individuazione del nuovo contraente, nella misura strettamente necessaria.

Art. 18 - Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento

1. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice.
2. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.
3. Nel rispetto della disciplina comunitaria, Astea SpA favorisce l'accesso alle gare delle micro, piccole e medie imprese, come definite all'art. 3 del Codice, garantendo la suddivisione in lotti degli appalti, e motivando, se del caso, la mancata suddivisione.
4. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi che derivino da oggettivi motivi tecnici, accertati con apposita relazione dal Responsabile di area/servizio; in particolare, deve considerarsi fattispecie normalmente utilizzabile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili in lotti prestazionali, di cui all'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del Codice, anche in dipendenza della rescissione e/o risoluzione di contratti d'appalto.

Art. 19 - Principi generali per la selezione degli operatori economici

1. Ai fini della selezione dei concorrenti alle gare, si applicano i requisiti di qualificazione previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi del medesimo, espressamente richiamati nell'atto di avvio della procedura, e compatibili con la medesima.
2. Gli appalti sono aggiudicati sulla base dei criteri indicati nell'art. 17 del presente Regolamento, previa verifica della sussistenza dei seguenti presupposti:
 - l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nella

lettera d'invito, nonché nei documenti di gara;

- l'offerta è prodotta da concorrenti in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del Codice, e soddisfa i criteri di selezione fissati dalla Società, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice e, se del caso, dalle norme e dai criteri non discriminatori di cui all'art. 91 del Codice.

3. In ogni caso, la Società può prevedere ulteriori requisiti tecnico organizzativi e/o economico finanziari nelle ipotesi di interventi richiedenti una specificità specialistica e/o impiantistica o in altri casi in cui il solo possesso della qualificazione secondo le norme del Codice non garantisca un'ottimale prestazione nello specifico settore, anche tenuto conto della necessità di garantire un soddisfacente livello di competenza tecnica in ordine alle forniture, servizi e lavori da affidare, fermo restando il principio di congruità e proporzionalità con l'oggetto dell'appalto.

4. Astea SpA può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più bassa o quella economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta medesima non soddisfa gli obblighi previsti dall'art. 30 del Codice.

5. Al fine di evitare gare con esito infruttuoso o con presenza di un numero di offerte particolarmente esiguo e/o di contenuto non competitivo, per affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria e per affidamenti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, la Società può riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese con sede legale od operativa nel territorio regionale, per una quota non superiore al 50% (cinquantapercento) degli operatori economici da invitare.

Art. 20 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, Astea SpA, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti di cui al presente Regolamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**:

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione;
- i contratti relativi a servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del Codice, fatti salvi gli affidamenti di **importo inferiore a € 40.000,00**;
- i contratti di servizi e forniture di **importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria** caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di **importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria**;

3. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare gli elementi indicati dall'art. 95, comma 6 del Codice. Nel caso di lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo.

4. I criteri di valutazione dell'O.E.V. definiti dalla Società tengono conto anche dei criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della Transizione ecologica, in relazione a specifiche tipologie di beni, prestazioni e lavori; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di punteggi premianti qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano

proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti.

5. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati, in via esemplificativa e non esaustiva, anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione dall'offerente, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dagli operatori economici.

6. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando o la lettera di invito possono prevedere punteggi e sub-punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto delle quali le offerte stesse non sono ritenute idonee per l'aggiudicazione e quindi dichiarate inaccettabili. In ogni caso, per i lavori, non è consentita l'assegnazione di punteggio all'offerta di opere aggiuntive. Complessivamente, il punteggio economico non può superare la misura di 30/100.

7. La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascun componente, elemento o sub-elemento dell'offerta è rimessa alla Società, che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica e tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione. Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, elemento o sub-elemento un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun componente, elemento o sub-elemento deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri, nonché ai bisogni della Società.

8. Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo**:

- per **i lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria**;

- per **i servizi e le forniture** con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

- per **i servizi e le forniture di importo inferiore a € 40.000,00**;

- per **i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia** di cui all'art. 35 del Codice.

9. Astea SpA ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione degli appalti se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito.

10. Ad eccezione degli affidamenti di importo pari o inferiore a **€ 40.000,00**, dei contratti di fornitura senza posa in opera e dei contratti per servizi di natura intellettuale, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, gli oneri "interni" di sicurezza ed il costo della manodopera, eventualmente soggetti a valutazione nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte.

Art. 21 - Commissione di gara e commissione giudicatrice

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti con il criterio del minor prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto economico delle offerte è affidata ad una commissione di gara, composta di norma da un Presidente e da due testimoni, uno dei quali svolge anche funzioni di segretario, purché in possesso di una sufficiente formazione in materia di appalti pubblici.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione della regolarità, dell'ammissibilità e dell'aspetto tecnico-economico delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice, composta, di norma, da un numero dispari di commissari, non inferiore

a tre, esperti nello specifico settore cui afferisce l'appalto, scelti tra dipendenti in organico o di altre società del Gruppo; in caso di assenza giustificata di uno dei commissari, è possibile, al fine dell'esperimento della gara, la sua sostituzione con altro dipendente, anche di ufficio diverso, o con dipendenti di società del Gruppo, a seconda dell'appalto da affidare, che abbia una sufficiente esperienza in materia di appalti pubblici.

3. I commissari interni devono possedere adeguati requisiti di moralità, compatibilità, comprovata esperienza e professionalità, e sono selezionati, con l'osservanza del principio di rotazione negli incarichi, tra quelli iscritti presso l'Albo Nazionale dei commissari di gara istituito presso l'A.N.AC.. Anche il personale in quiescenza può iscriversi all'Albo, purché in possesso di adeguati requisiti di comprovata esperienza e professionalità. Nella fase transitoria di funzionamento dell'Albo, o in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti, la scelta dei commissari è riservata all'Amministratore Unico o per delega, al Direttore Generale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

4. La commissione giudicatrice è nominata dall'AD della Società o dal Direttore generale, che individua anche il presidente. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte in gara.

5. Sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la Società fornisce informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice esterna, sulle modalità di scelta dei componenti esterni, sulle caratteristiche professionali dei commissari, nonché sulle funzioni e sui compiti della commissione.

6. La commissione giudicatrice può delegare la verifica della documentazione relativa alle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio devono essere effettuati dalla commissione nel suo 'plenum'.

7. La commissione giudicatrice deve attenersi agli elementi di valutazione delle offerte fissate nel bando o nella lettera di invito e non può fissare criteri motivazionali e/o elementi e/o sub-elementi di valutazione aggiuntivi e/o diversi, dopo il termine di presentazione delle offerte.

8. I lavori della commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità.

9. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori, garantendo la segretezza delle informazioni contenute nelle offerte in gara. La commissione procede quindi alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte esaminate.

10. Dei lavori della commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta/e riservate, viene redatto apposito verbale, corredato delle motivazioni sottese alla proposta di aggiudicazione eventualmente formulata.

11. Il verbale di gara è l'atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l'esposizione delle motivazioni che hanno indotto la commissione a non formulare la proposta di aggiudicazione,

12. Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

13. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

14. Ai commissari si applicano l'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 42 del Codice e l'art. 51 del c.p.c.. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione sopra menzionate.

15. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima

commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 22 - Offerte anormalmente basse

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della Società, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la Società prevede nel bando di gara o nella lettera d'invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice; la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse in gara è inferiore a cinque.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera d'invito.

4. Le spiegazioni sul prezzo o sui costi possono riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, prestare i servizi o per eseguire i lavori;

- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. Astea SpA richiede per iscritto al concorrente, assegnando gli un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni ed esclude l'offerta nel caso in cui la prova fornita non giustifica sufficientemente il livello di prezzi o di costi proposti.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 97 del Codice.

Art. 23 - Fissazione di termini

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, la Società tiene conto in particolare della complessità dell'appalto, della necessità di consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, della necessità di effettuare una visita dei luoghi, del tempo necessario per la preparazione delle offerte, fatto salvo in ogni caso il termine minimo di dieci giorni di calendario.

2. Astea SpA può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nel caso in cui siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara; la durata della proroga è proporzionale all'importanza delle modifiche.

Art. 24 - Albo fornitori

1. Astea SpA provvede all'aggiornamento dell'Albo fornitori, mediante la pubblicazione di un Avviso sul profilo di committente, sotto la sezione 'bandi e contratti', o altre forme di pubblicità.

2. L'avviso indica i requisiti generali e speciali che gli operatori economici devono possedere, parametrati in ragione di ciascuna categoria, ai fini dell'iscrizione o della conferma di iscrizione.

3. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Esso è tenuto inoltre ad informare tempestivamente la Società rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

4. La Società procede alla valutazione delle istanze di iscrizione all'Albo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione, anche in forma automatica, avvalendosi di software dedicato.

Astea SpA esclude dall'Albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stessa, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di due inviti nel corso dell'anno di esercizio.

5. L'Albo fornitori è pubblicato sul sito web della Società e costantemente aggiornato dal sistema.

6. La verifica dei requisiti di carattere generale e speciale del fornitore è espletata prima dell'emissione dell'ordinativo di acquisto o dell'esecuzione della prestazione o lavoro, salva l'ipotesi di affidamento urgente, per il quale la verifica è espletata prima del pagamento del corrispettivo. In caso di esito negativo della verifica, non si procede all'affidamento ovvero non si procede al pagamento delle prestazioni se l'affidatario non provvede a sanare le irregolarità riscontrate ovvero si procede alla decurtazione dal corrispettivo dovuto delle somme relative alle irregolarità riscontrate.

7. La Società garantisce il rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire l'aggiudicazione delle commesse fra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori. L'invito all'affidatario uscente va motivato, anche avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.

8. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la Società può procedere al sorteggio pubblico, a condizione che tale opzione venga pubblicizzata con apposito Avviso. In tale ipotesi, Astea SpA rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

9. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di ricorrere, ove consentito, al M.E.P.A., alle convenzioni Consip o alle piattaforme telematiche di acquisto, in alternativa all'indagine di mercato e all'Albo fornitori aziendali, per la selezione degli operatori economici.

Art. 25 - Documentazione di gara - Adempimenti successivi all'aggiudicazione

1. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario può essere acquisita tramite banche dati disciplinate dal Codice ovvero mediante l'acquisizione d'ufficio da parte della Società ovvero tramite la presentazione diretta da parte degli operatori economici.

2. In fase di presentazione delle offerte, la Società richiede, di norma, la produzione della garanzia provvisoria a corredo delle offerte, di cui all'art. 27 del presente regolamento, la ricevuta del pagamento della "Tassa appalti" nei riguardi dell'A.N.AC. e l'attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo, quando ritenuto opportuno.

3. Successivamente all'individuazione dell'aggiudicatario, la Società richiede a quest'ultimo la presentazione della garanzia definitiva, di cui all'art. 27 del presente regolamento, del piano di sicurezza, la certificazione della C.C.I.A.A., e quant'altro necessario per la stipula del contratto.

4. La verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avviene esclusivamente con riferimento all'aggiudicatario. E' facoltà di Astea SpA estendere le verifiche agli altri partecipanti.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del Codice, la Società comunica d'ufficio, entro un termine non superiore a cinque giorni:

a) l'aggiudicazione divenuta efficace, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui

candidatura o offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

b) l'esclusione agli offerenti, con la specificazione dei motivi;

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Le comunicazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi. La comunicazione può essere sostituita, avendone dato preventivo avviso ai concorrenti, dalla pubblicazione sul sito web aziendale.

7. Le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Art. 26 - Consegna delle prestazioni

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto a procedere alla consegna dei lavori, forniture e servizi, nei termini previsti dal Codice e dai provvedimenti attuativi. La consegna presuppone la redazione di specifico verbale firmato dall'appaltatore; nel verbale è indicato il termine utile per la realizzazione dei lavori, per l'esecuzione della fornitura o per l'espletamento dei servizi affidati.

2. Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per le forniture e i servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, il verbale di consegna può essere sostituito dall'emissione del primo ordine di esecuzione dei lavori, forniture o servizi, anch'esso firmato dall'affidatario.

3. Astea SpA si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in modo frazionato, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di indennità o risarcimenti di sorta; nei casi previsti dal Codice, la Società può disporre la consegna sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine previsto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni ordinate.

4. In relazione alle modalità di redazione del verbale di consegna, alle conseguenze della mancata/ritardata consegna da parte della Società o per colpa dell'appaltatore, assumono rilevanza specifica le disposizioni del C.S.A..

Art. 27 - Garanzie degli operatori economici

1. Gli operatori economici che presentano offerta per l'affidamento di appalti o che contraggono obbligazioni nei riguardi di Astea SpA sono tenuti a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria rilasciata da compagnia di assicurazione abilitata ai sensi di legge, ovvero mediante garanzia fidejussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106, d.lgs. 385/1983, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, d.lgs. 58/1998.

2. La cauzione provvisoria è prestata secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice. Astea SpA prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria nel caso di procedure negoziate effettuate mediante utilizzo dell'Albo fornitori; il RUP può prescindere dalla richiesta di garanzia qualora l'importo della prestazione sia inferiore ad € 139.000 per servizi e forniture ed € 150.000 per lavori.

3. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per

inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni del corrispettivo d'appalto.

4. L'importo della garanzia è fissato in misura comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In ogni caso si applica l'art. 103 del Codice.

5. Si prescinde dalla cauzione definitiva qualora l'importo del contratto sia inferiore a € 139.000 per servizi e forniture ed € 150.000 per lavori.

6. Nel caso in cui la natura del contratto lo richieda, i C.S.A. prevedono la presentazione di idonee garanzie assicurative (tipo polizze CAR) che garantiscano la Società verso terzi e per danni a persone, cose o opere di proprietà della medesima. In sede di C.S.A. vengono fissati anche i massimali delle coperture assicurative.

Art. 28 – Pagamenti e anticipazioni del corrispettivo

1. Il pagamento delle prestazioni può avvenire in un'unica soluzione, a prestazione interamente eseguita, oppure in ragione del progressivo avanzamento delle prestazioni medesime, secondo rateazioni prestabilite, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore.

2. Gli uffici della Società curano il riscontro delle spese e, a tal fine, verificano che si siano realizzate le condizioni cui è subordinato l'obbligo della Società di disporre il relativo pagamento, accertano la precisa identità del creditore, determinano l'esatto ammontare del debito e riscontrano la regolarità della documentazione fiscale, che viene quindi trasmessa all'Area Amministrativa per la liquidazione.

3. L'anticipazione del corrispettivo d'appalto è concessa nei casi e con le modalità di cui al Codice.

4. Per potersi procedere al pagamento del saldo finale è, in ogni caso, necessario l'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni, oltre che l'accertamento della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore. A discrezione del RUP, il pagamento della rata di saldo è subordinata al rilascio di idonea garanzia di pari importo.

5. Nei contratti di prestazione d'opera intellettuale è consentito il pagamento in acconto di una quota parte delle spese riconosciute per l'adempimento delle prestazioni.

6. I termini di pagamento nei contratti da settore ordinario sono fissati, di norma, in 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni S.A.L. salvo ricorrano le ipotesi per estendere detto termine a 60 gg. data ricevimento fattura fine mese. Nei contratti da settore speciale i termini di pagamento sono fissati, di norma, in 30 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di pagamento dell'acconto. Il Direttore Generale può ridurre tali termini in casi particolari.

7. Nei contratti da settore ordinario, il certificato di pagamento degli acconti del corrispettivo da parte del RUP è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'adozione dello S.A.L.. Il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso non oltre 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo deve avvenire, di norma, entro 30 gg. decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo ricorrano le ipotesi per estendere detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i..

8. Nei contratti da settore speciale, il certificato di pagamento degli acconti del corrispettivo da parte del RUP è emesso non oltre 30 (trenta) giorni dall'adozione del S.A.L.. Il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo deve avvenire, di norma, entro 30 gg. decorrenti dall'esito positivo del collaudo, salvo ricorrano le ipotesi per estendere detto termine a 60 gg., ai sensi del d.lgs. 231/02 e s.m.i..

9. Ai sensi dell'art. 3, legge 136/10 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 – Penalità

1. In caso di inadempimenti contrattuali dell'appaltatore, si applicano le penalità previste dai C.S.A..
2. Il Direttore Generale è competente a valutare la proposta del RUP, in coordinamento con il Direttore dei lavori o il Direttore dell'esecuzione del contratto, di applicazione delle penali, ovvero circa la risoluzione del contratto d'appalto.
3. Le penali sono applicate dal RUP, con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza ed assegnazione di un termine di giorni 5 (cinque) per eventuali controdeduzioni dell'appaltatore.
4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all'impresa, con le modalità stabilite dai C.S.A..
5. In ogni caso, le penali sono comminate avuto riguardo all'entità delle conseguenze delle inadempienze o dei ritardi e comunque, sono proporzionali all'importo complessivo del contratto, in modo da non superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 30 – Modifiche e varianti ai contratti

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP, in collaborazione con il Direttore dei lavori o Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. La possibilità di modificare i contratti di appalto è ammessa nei seguenti casi:
 - modifiche contrattuali, a prescindere dal loro valore monetario, con eventuale introduzione nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi, nel limite massimo non eccedente il 10% rispetto al prezzo originario;
 - modifiche necessarie, non incluse nell'appalto iniziale, in relazione a lavori, servizi o forniture supplementari, qualora risulti impraticabile, antieconomico o foriero di disagi un cambiamento del contraente, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale nei settori ordinari;
 - modifiche necessarie a motivo di circostanze imprevedute e imprevedibili per la Società, che assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e sempre che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto, e l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, ma con la possibilità di più modifiche successive;
 - sostituzione dell'appaltatore con un nuovo contraente, qualora ricorrano determinate circostanze, quali causa di morte, con possibili modifiche contrattuali a prescindere dal loro valore monetario;
 - nelle ipotesi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ferma restando la responsabilità del progettista esterno, se il valore della modifica è:
 - a) inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.In caso di più modifiche, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
 - se l'importo della modifica del contratto di lavori, forniture e servizi è comunque inferiore ad entrambe i seguenti valori:
 - a) soglia di rilevanza comunitaria;
 - b) al 10% del valore iniziale del contratto per le forniture e i servizi ed al 15% del valore iniziale del contratto per i lavori.
3. Sono considerate sostanziali le modifiche che alterino gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito e, comunque, quando siano soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
 - la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati

o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

-la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'appaltatore, in modo non previsto nel contratto iniziale;

-la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

-se un nuovo contraente sostituisce quello cui la Società aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti.

4. Non sono ritenute sostanziali le modifiche del contratto che Astea SpA può stabilire nei documenti di gara, entro un importo non superiore al 5% (cinqueper cento) del valore del contratto, che comunque resta fisso ed invariabile.

5. Ferme restando le ipotesi di modifiche e varianti ai contratti contemplate nei commi precedenti, qualora si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la Società può imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni aggiuntive o la riduzione delle prestazioni medesime, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste contrattualmente, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. In relazione alle modalità di redazione ed approvazione delle varianti in corso d'opera si rinvia, espressamente, alle disposizioni dei C.S.A..

7. Restano fermi gli adempimenti informativi previsti nei confronti dell'A.N.AC..

Art. 31 - Sospensione della esecuzione del contratto e proroghe

1. E' ammessa, nei casi e con le modalità previste dal Codice, la sospensione dell'esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi ordinata dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, la esecuzione delle prestazioni.

2. La sospensione può essere anche ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra le quali l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle competenti amministrazioni.

3. L'esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga motivata.

4. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. E' facoltà del RUP concedere la proroga in presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, o comunque, ad inadempimenti dell'esecutore.

5. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la Società ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata contrattuale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara d'appalto, al fine di garantire la continuità della fornitura o del servizio affidati.

Art. 32 – Subappalto

1. Di norma, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le forniture, i servizi e i lavori ad essi affidati da Astea SpA. E' ammesso il subappalto di quota parte delle prestazioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

2. Il subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione della Società, in presenza di tutte le condizioni previste dal Codice.

3. L'appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti di Astea SpA per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni da parte dei subappaltatori.

4. Di norma, la Società non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti; di conseguenza, l'appaltatore è obbligato a trasmettere ad Astea SpA, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento in acconto effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture, con o senza posa in opera.

5. La Società provvede a pagare direttamente al subappaltatore e al cottimista le prestazioni dagli stessi eseguite per conto dell'appaltatore, qualora quest'ultimo sia inadempiente. Nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte di subappaltatori, che siano micro o piccole imprese, come definite dal Codice, la Società provvede in merito, sentito l'appaltatore.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione del credito

1. E' fatto divieto all'appaltatore, pena la immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni in favore della Società, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché il trasferimento e l'affitto di azienda o di ramo d'azienda sono consentiti con le modalità e i limiti previsti dal Codice.

3. Ai sensi dell'art. 1260 c.c. è esclusa qualunque cessione di crediti derivanti dall'esecuzione dei contratti, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Società.

4. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Codice, a condizione che il cessionario sia un istituto di credito o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Società in originale o in copia autentica, prima o contestualmente all'emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Art. 34 - Verifica di conformità dell'appalto

1. La Società dispone l'accertamento della regolare esecuzione (o collaudo) delle prestazioni dedotte in contratto, ai fini della liquidazione e del pagamento della rata di saldo. Per prestazioni particolarmente complesse, può essere nominata una commissione di verifica della regolare esecuzione (o commissione di collaudo).

2. Per i lavori, forniture e servizi di importo non superiore a euro 100.000,00 il Direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto verifica le prestazioni eseguite mediante rilascio di un visto di conformità, da apporre sulla fattura.

3. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione di lavori, forniture di beni o servizi regolarmente ordinate, sono esaminate dal RUP, che ne accerta la conformità ai fini della liquidazione del corrispettivo. L'eseguita liquidazione è comunicata all'Area Amministrazione, che attiva la procedura di pagamento secondo le condizioni concordate.

Art. 35 - Recesso unilaterale e risoluzione del contratto

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto d'appalto o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o grave irregolarità dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del Codice.

2. Il Direttore Generale della Società, in coordinamento con il RUP, è competente in merito alla risoluzione del contratto d'appalto.

Art. 36 - Procedure per l'alienazione del materiale fuori uso

1. Per l'alienazione o cessione gratuita di beni e materiali fuori uso o non più utilizzabili o efficienti dovrà seguirsi la seguente procedura:
 - a) il Responsabile di area/servizio, con apposita relazione, propone di dichiarare il materiale fuori uso, indicandone i motivi ed il mezzo di alienazione. Con la suddetta relazione dovrà essere precisato, tra l'altro, il prezzo che ritiene realizzabile;
 - b) il Direttore Generale dichiara il materiale fuori uso, disponendo la pubblicazione sul sito web dell'azienda di un avviso con la descrizione delle caratteristiche del materiale posto in vendita e delle modalità di presentazione dell'offerta. Il materiale sarà venduto al miglior prezzo o, in caso di parità di prezzo o cessione gratuita, al primo offerente in ordine di tempo, in caso di ulteriore parità con estrazione a sorte.
2. La consegna dei materiali potrà avere luogo solo ad avvenuto pagamento dell'intero prezzo.
3. Della consegna dei materiali dovrà essere redatto apposito verbale, a firma del Direttore Generale o di suo delegato.

Art. 37 - Spese minute ed urgenti di modico valore

1. Le spese aventi carattere di urgenza ovvero che, per la loro particolare natura di spese di modico importo, non sono oggetto delle procedure di cui al presente Regolamento, sono disposte secondo il 'Regolamento interno per la gestione delle spese economali' o secondo disposizioni scritte del Direttore Generale.
2. Il limite delle spese economali è fissato nella misura pari a € **1.000,00**.

Art. 38 - Validità ed efficacia del Regolamento

1. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2019.
2. Il presente Regolamento assume efficacia con l'approvazione da parte del CDA o AD e ha validità fino a revoca, salvo il contrasto con sopravvenute norme di legge che prevarranno su di esso.
3. Il Regolamento è pubblicato sul profilo di committente.

Art. 39 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti, di cui al Codice, in quanto applicabile.

Art. 40 - Entrata in vigore – Norma transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Azienda.
2. Le procedure avviate con bando pubblicato o lettera di invito spedita prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono con l'applicazione del precedente Regolamento.
3. I Responsabili del Procedimento nominati in data antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono, senza soluzione di continuità, nell'espletamento delle funzioni e si uniformano, ove dagli stessi ritenuto opportuno, alle disposizioni ivi contenute, senza necessità di ulteriore, specifico provvedimento di autorizzazione.